

Accesso Civico Generalizzato: modalità di presentazione della richiesta.

L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, secondo comma, del D.lgs. 33 del 2013, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni o enti assimilati ai sensi dell'art. 2bis del Decreto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La *ratio* dell'istituto risponde alla logica di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Legittimazione e modalità di esercizio del diritto: chiunque può esercitare il diritto in questione, indipendentemente dalla titolarità di particolari situazioni giuridiche soggettive.

La richiesta deve essere presentata, tramite il modulo appositamente predisposto e pubblicato in questa sezione e non deve essere motivata. L'interessato deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui richiede l'ostensione e deve essere indirizzata all'ufficio che li detiene, seguendo l'elenco pubblicato. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Qualora, in relazione ai documenti di cui si chiede l'accesso, siano individuati soggetti controinteressati - che potrebbero subire pregiudizio dall'ostensione dei documenti - verrà loro inoltrata tempestiva comunicazione per consentire la presentazione di motivata opposizione.

Il procedimento si conclude mediante l'adozione di provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza, con contestuale trasmissione dei dati o dei documenti richiesti in caso di esito favorevole e comunicazione ai soggetti controinteressati ove individuati.

Si rammenta che in presenza di controinteressati i termini del procedimento si sospendono e ricominciano a decorrere trascorsi dieci giorni dalla comunicazione al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta, salvi i casi di comprovata indifferibilità, verrà inoltrata tempestiva comunicazione al controinteressato e, solo decorsi quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte di quest'ultimo, i dati e documenti saranno trasmessi al richiedente.

Nei casi di diniego totale o parziale all'accesso, o in caso di mancata risposta, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà nel termine di vengi giorni, all'indirizzo: affari.general@afolmb.it, scaricando il modulo pubblicato.

Il termine di venti giorni è sospeso, qualora sia necessario consultare il Garante per la protezione dei dati personali, se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera "a)", fino alla ricezione del parere e, comunque, per un periodo non superiore dieci giorni.

Modulistica:

- 1) [modulo per la presentazione della richiesta](#)
- 2) [istanza di riesame](#)
- 3) [Informativa sul trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg UE 216/679.](#)